



# *Comune di Faloppio*

*Regione Lombardia*

*Provincia di Como*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 11 DEL 15/07/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE ORARIA AL GIOCO DEL PALLONE E RIPRODUZIONE DI MUSICA IN PIAZZA BEATA VERGINE DEL ROSARIO E PIAZZA DELLA CHIESA VECCHIA.**

### **IL SINDACO**

VTSTE le frequenti segnalazioni da parte di cittadini con le quali si lamenta la pratica diffusa di utilizzare specifici luoghi del territorio per giochi con il pallone;

CONSIDERATO che i giochi con il pallone determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato e arrecano, con l'aggiunta di schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

CONSIDERATO, inoltre, che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

CONSIDERATO altresì negli ultimi tempi si è registrato un crescente utilizzo, nelle piazze ovvero negli spazi pubblici comunali, di apparecchiature di amplificazione sonora portatili (cd. "casse sonore" o "speaker bluetooth"), spesso impiegate ad elevato volume e in orari tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti;

CONSIDERATO inoltre che la diffusione incontrollata di musica e altri contenuti sonori mediante tali dispositivi può determinare situazioni di inquinamento acustico, compromettendo la vivibilità degli spazi urbani, il diritto al riposo dei cittadini e la fruizione ordinata delle aree pubbliche;

VALUTATA la necessità, alla luce di quanto sopra evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo di specifiche aree quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e la riproduzione sonora tramite apparecchiature di amplificazione;

VALUTATO altresì di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile e a migliorare le condizioni di vivibilità del tessuto urbano;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure idonee a prevenire fenomeni di disturbo della quiete pubblica e a garantire un equilibrato utilizzo delle piazze e delle aree pubbliche del territorio comunale, nel rispetto delle esigenze di socializzazione e delle legittime aspettative di tranquillità della popolazione;

RITENUTO quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone e la riproduzione di musica e altri contenuti sonori mediante apparecchiature di amplificazione sonora portatili in alcune aree comunali allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO l'articolo 190 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i;

## **ORDINA**

- 1) Il divieto, a chiunque, dalle ore 23:00 alle ore 07:00, di praticare il gioco del pallone (a titolo esemplificativo il calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento in:
  - Piazza Beata Vergine del Rosario
  - Piazza della Chiesa Vecchia

Sono altresì vietati, nelle aree sopra indicate, quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone, arrecare disturbo nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

- 2) È vietato, a chiunque, dalle ore 23:00 alle ore 07:00 su tutte le piazze, aree pubbliche e aree aperte al pubblico del territorio comunale, l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora portatili, quali casse acustiche, speaker bluetooth, amplificatori e dispositivi analoghi, idonei a diffondere musica, messaggi o altri contenuti sonori udibili all'esterno.

Sono fatti salvi:

- gli eventi, le manifestazioni, le iniziative preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e le attività istituzionali e di pubblico interesse autorizzate dalle competenti Autorità.

## **AVVERTE**

- Che la Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;
- Che all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza;
- Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00;

- Che è fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.
- Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa per opportuna conoscenza e competenza alla Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente e al Comando Polizia Locale Terre di frontiera – servizio associato – al quale questo Ente aderisce.

Il Sindaco  
Prestinari Giuseppe

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di FALOPPIO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: